

## REGOLAMENTO (CEE) N. 524/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 2169/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89<sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2779/89<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2169/86 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3076/89<sup>(8)</sup>, fa obbligo ai fabbricanti di amidi e fecole esterificati o eterificati (di cui al codice NC 3505 10 50) di costituire una cauzione il cui svincolo è subordinato alle ricezione della prova da parte delle competenti autorità che il prodotto è stato usato per la fabbricazione di prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato I del regolamento in esame, oppure che è stato esportato verso paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 28/90 della Commissione<sup>(9)</sup> stabilisce nuovi criteri per la classificazione degli amidi esterificati o eterificati applicabili a decorrere dal 1° marzo 1990; che è pertanto necessario prevedere disposizioni atte a garantire che i fabbricanti non perdano le cauzioni depositate in seguito all'entrata in vigore di questi nuovi criteri e ad evitare che essi

possano beneficiare di una doppia restituzione od usare un prodotto importato da paesi terzi a prelievo ridotto nell'ambito del regime delle restituzioni alla produzione di fecola;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/86, dopo la lettera « b » stato esportato verso paesi terzi » è inserito il seguente comma:

« Tuttavia, per le restituzioni concesse fino al 28 febbraio 1990 per il prodotto di cui al codice NC 3505 10 50, si considera che il fabbricante non abbia ritrasformato questo prodotto in amido o fecola naturale (di cui ai codici NC 1108 11 00, 1108 12 00 e 1108 13 00) se il prodotto ottenuto ha un tenore di acetile pari o superiore allo 0,25 %.

In questo caso e nel caso in cui un prodotto con un tenore di acetile pari o superiore allo 0,25 % sia stato importato da un paese terzo anteriormente al 1° marzo 1990, il fabbricante non sarà ammesso al beneficio della restituzione se il prodotto viene usato come materia prima per la fabbricazione di un prodotto ammissibile alla restituzione. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 3.

(4) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

(5) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

(6) GU n. L 268 del 15. 9. 1989, pag. 20.

(7) GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.

(8) GU n. L 294 del 13. 10. 1989, pag. 15.

(9) GU n. L 3 del 6. 1. 1990, pag. 9.